



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Catania

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Alla Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio IV- Reparto Unep

Oggetto: quesito sulle modalità attuative della novella dell'art. 492-bis c.p.c.
Rif. Prot. DAG 137070.E del 26.06.2023

Con nota prot. 10365 del 27 giugno 2023 (allegato I), il Presidente della Corte di appello di Catania, in relazione alla nuova formulazione dell'art. 492-bis c.p.c. e alle sue modalità attuative, ha posto i seguenti quesiti:

1) l'istanza per la ricerca telematica dei beni ex art 492-bis c.p.c., continua a scontare il contributo unificato nella misura di € 43 ex art.13 TUSG oppure deve essere assoggettata al pagamento dell'importo previsto per la redazione del verbale di pignoramento cui va assimilata;

2) quale registro cronologico, tra quelli in uso presso gli Uffici Nep, dovrà essere utilizzato per le annotazioni di dette istanze nell'attesa che entri in vigore quello denominato "modello ricerca dei beni" previsto dall' art. 155 quater, III co., disp. att. c.p.c.;

3) la modalità di formulazione della richiesta di accesso alle banche dati deve essere esclusivamente cartacea così come avviene per gli atti di pignoramento oppure può essere accettata anche altra tipologia (ad es. pec) equiparabile alla raccomandata a.r. ai fini dell'annotazione sul registro cronologico Mod. E;

4) come vanno coordinati il disposto dell'art 492 c.p.c. e quello di cui all'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. al fine di determinare l'operatività della sospensione del termine di perenzione del precetto e la decorrenza iniziale dello stesso e quali adempimenti gravano sugli operatori degli Uffici Nep".

Questa Direzione generale ha competenza solo in ordine al primo dei quesiti proposti, mentre le altre questioni sono rimesse alla valutazione delle Direzioni in indirizzo per quanto di rispettiva pertinenza.

Come noto l'art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare.

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacert.it- ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessuno adeguamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad euro 43.

A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo

MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
25.07.2023
12:22:17
GMT+00:00

